Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 giugno 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. **680**.

Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — REALE — GUI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 2. — GRECO

Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia.

Art. 1.

Le scuole per tecnici di radiologia medica, ordinate secondo la legge 4 agosto 1965, n. 1103, hanno lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche pratiche necessarie a svolgere con competenza le mansioni attribuite ai tecnici di radiologia medica.

In relazione alle varie mansioni che i tecnici di radiologia siano chiamati a svolgere, le scuole possono disporre, dopo un periodo di insegnamento biennale generale, dei corsi specialistici con orientamento o diagnostico o terapeutico o di tecniche radioisotopiche.

Art. 2.

Gli istituti universitari di radiologia, i pubblici ospedali dipendenti da enti pubblici che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, devono rivolgere domanda al Ministero della sanità per il tramite del competente medico provinciale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti ed indicazioni:

a) deliberazione sulla istituzione e sul funzionamento della scuola, adottata dall'amministrazione dell'ente e debitamente approvata dall'organo di tutela.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento della scuola;

b) progetto tecnico-sanitario per l'impianto ed il funzionamento della scuola, comprendente:

1) la pianta e la descrizione dei locali destinati ad ospitare la scuola;

2) l'indicazione delle attrezzature necessarie per il funzionamento della scuola;

c) regolamento speciale della scuola contenente la disciplina relativa all'organizzazione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola, comprese le assicurazioni di cui agli articoli 7 e 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, adottato dall'amministrazione dell'ente e approvato dall'organo di tutela.

Nel regolamento speciale ogni ente deve stabilire il numero degli allievi che possono frequentare la scuola e le modalità per la diffusione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, del bando per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola;

d) motivato parere del medico provinciale sulla opportunità di istituire la scuola, nonchè dettagliata relazione dello stesso medico provinciale sulla idoneità dei locali e delle attrezzature della scuola.

Art. 3.

Il Ministro per la sanità, previ accertamenti ritenuti opportuni, emette il decreto di autorizzazione all'istituzione della scuola, col concerto del Ministro per la pubblica istruzione.

Con il decreto previsto dall'art. 3 della legge è approvato anche il regolamento speciale della scuola e sono determinati anche gli eventuali oneri e modalità cui è subordinata l'apertura della scuola.

Del decreto di autorizzazione è data notizia gratuitamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali della provincia, nella quale ha sede la scuola.

Art. 4.

Le scuole devono essere amministrate e gestite dall'ente cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 5.

Nel caso di vacanza del posto di direttore dell'istituto universitario di radiologia o di primario radiologo dell'ospedale presso cui ha sede la scuola, la direzione di questa è affidata, nei modi previsti all'art. 9 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, alla persona incaricata per legge, per regolamento o per disposizione della competente autorità, di sostituire il titolare mancante.

Art. 6.

Il direttore della scuola ha la piena responsabilità didattica e funzionale della scuola, nei confronti della quale esercita costante opera di vigilanza e di controllo.

Il personale insegnante risponde direttamente verso il direttore della scuola dell'insegnamento affidatogli.

Il direttore della scuola convoca, quando lo creda opportuno, e presiede il consiglio degli insegnanti, per trattare questioni generali o particolari interessanti l'insegnamento e ne sottopone poi i deliberati al consiglio di amministrazione dell'ente presso il quale la scuola è costituita per i provvedimenti di competenza.

Art. 7.

Gli insegnanti delle scuole debbono essere scelti tra i docenti delle facoltà di medicina e chirurgia o di altre facoltà universitarie e tra i medici degli ospedali dipendenti da enti pubblici.

L'insegnamento può essere affidato anche ad altri esperti che siano muniti del diploma di abilitazione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che siano iscritti negli appositi albi previsti dalla legge.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione dell'ente da cui dipende la scuola delibera il compenso spettante agli insegnanti.

Art. 9.

Possono essere ammessi alle scuole per tecnici di radiologia medica allievi di ambo i sessi.

Art. 10.

I requisiti di ammissione alla scuola devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Devono peraltro essere ammessi i giovani che compiranno il 17° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda.

Le maggiorazioni previste dalle vigenti leggi per l'elevazione del limite massimo degli anni 32 stabilito dall'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono cumulabili fra loro fino al limite massimo di anni 40; o di 55 per i mutilati e invalidi di guerra e per le categorie assimilate.

I minori degli anni 21 non possono essere ammessi alla scuola senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 11.

Gli aspiranti all'ammissione ad una scuola di tecnico di radiologia medica debbono farne domanda al direttore della scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale.

Alla domanda debbono essere uniti:

il certificato di nascita;

il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, di data non superiore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;

il certificato di subite vaccinazioni d'obbligo rilasciato dal competente ufficiale sanitario;

la fotografia del richiedente debitamente vidimata dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante;

il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Sull'ammissione degli aspiranti decide il direttore della scuola nei limiti dei posti stabiliti.

Gli aspiranti sono ammessi alla scuola con provvedimento del direttore secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, salvi i criteri preferenziali fissati nel terzo comma dell'art. 4 della legge.

Ciascuna domanda, all'atto della presentazione, deve essere annotata in apposito registro con apposizione della data e di un numero progressivo. Nella ricevuta, che dovrà essere consegnata all'interessato al momento della presentazione della domanda, o che gli dovrà essere inviata per raccomandata, nel caso che la domanda sia stata trasmessa per posta, devono essere indicate la data di presentazione o di arrivo e il numero con cui la domanda è stata registrata.

Prima dell'inizio del corso deve essere data comunicazione all'aspirante del provvedimento di ammissione o di non ammissione. Contro il provvedimento di non ammissione è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'ente nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 12.

Gli allievi ammessi debbono preliminarmente essere sottoposti ad una visita medica generale, con particolare riferimento alle condizioni ematologiche, da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione.

La visita medica deve essere ripetuta a tutti gli allievi almeno ogni sei mesi, con gli accertamenti clinici e di laboratorio effettuati.

I referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali degli allievi.

Art. 13.

La frequenza della scuola è obbligatoria. L'anno scolastico ha inizio il primo ottobre e termina il trenta giugno. Nei casi eccezionali il Ministro per la sanità può autorizzare il differimento della data iniziale dei corsi.

Qualora in corso di anno scolastico l'allievo si trasferisca ad altra residenza, è ammesso a frequentare nella nuova sede, o in sede viciniore, il corso corrispondente a quello frequentato nella scuola di provenienza, facendone domanda entro dieci giorni dalla data in cui ha cessato la frequenza dalla scuola stessa.

Se il cambio di residenza avviene ad anno scolastico ultimato, l'allievo è ammesso a frequentare nella nuova sede il corso in cui sia stato ammesso nella scuola di provenienza. In ogni caso l'ammissione alla nuova scuola è subordinata alla disponibilità dei posti esistenti.

Art. 14.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica comprende lezioni teoriche, esercitazioni e tirocinio pratico.

Gli alllievi non possono rimanere occupati per più di sei ore al giorno, comprendendo in questo periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato alle esercitazioni di tirocinio pratico, che non possono superare le due ore giornaliere.

Durante le esercitazioni e il tirocinio pratico ciascun allievo deve essere munito di idonei mezzi di protezione, nonchè degli apparecchi di misurazione delle radiazioni ionizzanti.

Art. 15.

Il primo anno di studio comprende solo lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, con esclusione di ogni contatto degli allievi con gli ammalati.

Art. 16.

Le trasgressioni di cui gli allievi si siano resi colpevoli nell'adempimento dei doveri scolastici debbono essere riferite immediatamente al direttore per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Per le infrazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalle disposizioni vigenti per gli istituti professionali dello Stato.

I provvedimenti che non implicano l'allontanamento dalla scuola sono di competenza del direttore.

I provvedimenti espulsivi vengono adottati dal consiglio dei professori. Contro i provvedimenti di allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso per motivi di legittimità e di merito al consiglio di amministrazione, da cui dipende la scuola.

Art. 17.

Al termine di ogni anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allievo, nell'anno, per il profitto in ciascuna materia.

Gli allievi che non abbiano raggiunto la media di sei decimi non ottengono il passaggio all'anno successivo, se trattasi di allievi del primo e del secondo anno; mentre se trattasi di allievi del terzo anno non sono ammessi all'esame della sessione estiva per il conseguimento del titolo di abilitazione.

Gli allievi che per due volte consecutive non dovessero ottenere il passaggio all'anno successivo o non dovessero conseguire il titolo di abilitazione, devono lasciare la scuola.

Per gli effetti collegati all'attribuzione del voto di condotta si applicano le norme vigenti per gli istituti professionali statali.

Art. 18.

La sessione estiva e quella autunnale dell'esame di Stato per il conseguimento del titolo di abilitazione iniziano di norma rispettivamente dal 5 luglio e dal 15 settembre.

Art. 19.

La prova di esame orale e quella pratica vertono su tutte le materie di insegnamento teorico e pratico.

Art. 20.

Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la prova pratica.

Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.

Art. 21.

Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico degli enti che hanno istituito le scuole e sono liquidate secondo le norme vigenti per le commissioni di esame per il conseguimento del diploma statale al termine del corso di studio degli istituti professionali statali.

Art. 22.

I consigli di amministrazione degli enti che hanno istituito le scuole debbono, nell'ottobre di ogni anno, trasmettere al Ministero della sanità ed al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del medico provinciale, una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti nell'anno precedente, indicando anche il numero dei diplomi rilasciati.

Art. 23.

La vigilanza che, per l'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, compete al Ministero della sanità, è esercitata normalmente dal medico provinciale.

Art. 24.

Il tecnico di radiologia cura l'esecuzione degli esami radiografici prestabiliti dal medico radiologo.

Le operazioni di cui all'art. 11, lettera *b*) della legge 4 agosto 1965, n. 1103, di spettanza del tecnico sono le seguenti:

a) inserimento dell'apparecchio sulla linea di esercizio;

b) prefissione dei dati radiografici secondo il tipo di radiografia da eseguire;

c) disposizione del paziente sul tavolo radiologico;

d) centrature del tubo radiogeno sull'organo da esaminare e collocazione della cassetta radiografica;

e) inserimento del commutatore per l'emissione dei raggi X.

Il tecnico di radiologia su disposizione e sotto la responsabilità del medico radiologo, fermo restando il disposto degli articoli 9 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, può curare direttamente l'esecuzione di esami radiografici semplici (torace, ossa, schermografia) anche senza la presenza del medico radiologo. In nessun caso il tecnico radiologo può curare l'esecuzione di esami radioscopici o contrastografici, senza la costante presenza del medico radiologo.

Le operazioni di cui al succitato art. 11, lettera *b*) della legge 4 agosto 1965, n. 1103, di spettanza dei tecnici addetti ai reparti di radioterapia sono i seguenti:

Radio-isotopi:

a) manutenzione degli apparecchi;

b) ogni altra operazione di tecnica radioisotopica richiesta dal medico nucleare;

c) tutte le operazioni inerenti alla radio protezione;

d) aggiornamento delle cartelle cliniche sulle operazioni praticate e tenuta degli archivi;

e) decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati.

Colbalto-betatrone - raggi roentgen e altre radiazioni ad alta energia:

a) manutenzione degli apparecchi;

b) sistemazione del paziente sul tavolo di trattamento secondo le istruzioni del medico specialista;

c) ogni altra operazione di tecnica radioterapica esterna richiesta dal medico radioterapista;

d) registrazione della seduta eseguita e della fine della cura.

Schermografia:

a) esecuzione delle schermografie secondo istruzioni ricevute.

Art. 25.

Coloro che si trovano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 20 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare al medico provinciale della provincia in cui risiedono domanda al fine di ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione. Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti di aver esercitato abitualmente e direttamente l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, da almeno cinque anni, in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici.

Coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 21 della stessa legge devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono per ottenere direttamente il diploma di abilitazione da parte dell'apposita commissione.

Alla domanda gli interessati devono allegare i documenti comprovanti di aver esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure di essere in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

Ai sensi dell'art. 21 della suddetta legge, per scuole riconosciute dallo Stato devono intendersi le scuole o i corsi per tecnici di radiologia o denominazioni corrispondenti che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'istituzione e il funzionamento da parte delle competenti autorità dello Stato.

Art. 26.

Coloro che versano nelle condizioni previste dall'art. 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono.

Alla domanda deve essere unito il diploma rilasciato dopo un corso triennale da una scuola pubblica o privata riconosciuta dallo Stato per tecnici di radiologia o qualifiche similari.

L'esame di idoneità consiste in una prova pratica con le modalità che saranno fissate dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

Per la prova pratica ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può conseguire l'idoneità il candidato che non abbia ottenuto almeno sei decimi sul totale dei punti, di cui dispone la commissione.

Art. 27.

La sede e la data degli esami di cui agli articoli 20 e 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, vengono fissate dal medico provinciale di concerto con il provveditore agli studi.

Di esse viene data notizia nel Foglio annunzi legali della provincia sede degli esami almeno un mese prima della data degli esami stessi.

La commissione presso ogni provincia è composta in conformità di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 8 della legge succitata.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *c*) del menzionato art. 8 della legge vengono scelti tra i direttori e gli insegnanti delle scuole della provincia o, se del caso, di province viciniori, previste dagli articoli 4 e 23 della legge anche tra il personale cessato dal servizio. Il componente di cui alla lettera *d*)

viene designato dal provveditore agli studi della provincia sede di esame. Qualora il numero dei richiedenti sia in una provincia inferiore a 20 o, su proposta del medico provinciale, per gravi difficoltà di funzionamento della commissione, il Ministro per la sanità può disporre la trasmissione delle domande al medico provinciale viciniore nella cui provincia abbia sede una scuola debitamente autorizzata.

Art. 28.

Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, devono comprendere le materie obbligatorie di insegnamento che sono stabilite nel decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge.

Nel caso di inottemperanza il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione provvede a diffidare l'ente gestore della scuola ad uniformarsi ai programmi ministeriali, assegnando all'uopo un termine non superiore a mesi tre.

Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione provvede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della scuola.

Art. 29.

Fino a quando non saranno costituiti i collegi di cui all'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, coloro che sono forniti di diploma di tecnico di radiologia, ai sensi della legge predetta, possono svolgere l'attività inerente all'esercizio dell'arte.

Resta fermo l'obbligo di far registrare il diploma di abilitazione presso l'ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 2, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Art. 30.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, purchè presentino istanza al medico provinciale della provincia di residenza per conseguire il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nella prestazione del medesimo servizio dal quale saranno allontanati, per difetto del titolo, dal giorno della notifica della decisione della apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione o comunque se entro il predetto termine non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.

Coloro che, al momento della pubblicazione della predetta legge prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati, con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica, sono autorizzati a continuare nella prestazione del servizio con identiche mansioni, purchè presentino domanda al medico provinciale della provincia di residenza per sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il servizio deve cessare dal giorno della comunicazione definitiva all'interessato della decisione da parte dell'apposita commissione di esclusione dall'esame per difetto dei prescritti requisiti o di esito negativo dell'esame, o comunque dalla scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia deve essere conforme agli annessi modelli.

Del rilascio del diploma viene presa nota in apposito registro della scuola presso cui ha svolto i suoi lavori la commissione.

I modelli possono essere modificati con provvedimento del Ministro per la sanità.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Modello di diploma

Denominazione dell'ente

SCUOLA PER TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA
(Istituita con provvedimento . . .)

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

nominata dal medico provinciale di . . . .
con provvedimento del . . . .

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, da parte del sig. . . . . nato a . . . . il . . . .
gli conferisce il presente

DIPLOMA DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI TECNICO
DI RADIOLOGIA MEDICA

Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge.

Il presidente della commissione

Il direttore della Scuola

Il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Modello di diploma

Denominazione dell'ente

SCUOLA PER TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA
(Istituita con provvedimento . . .)

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

nominata dal medico provinciale di . . . .
con provvedimento del . . . .

Visto il risultato dell'esame sostenuto il . . . .
dal sig. . . . . nato a . . . .
il . . . . gli conferisce il presente

DIPLOMA DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI TECNICO
DI RADIOLOGIA MEDICA

Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge.

Il presidente della commissione

Il direttore della Scuola

Il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 681.

Modificazione al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: trattato che istituisce

la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la commissione parlamentare di cui allo art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, per i tori, vacche e giovenche delle razze di Schwyz, di Simmental e di Friburgo, esclusi quelli da macello, della voce di tariffa n. ex 02.01-A-II, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente di n. 5000 capi, si applica il dazio del 4 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Per essere ammessi al beneficio di cui al comma precedente, gli animali delle razze indicate nello stesso comma devono essere scortati dai seguenti certificati:

i tori, dal certificato di ascendenza;

le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza.

Il dazio applicabile agli animali nell'ambito di detto contingente tariffario non può, in alcun caso, essere inferiore a quello applicato al bestiame in questione importato dagli altri Stati membri delle Comunità europee, scortato dai certificati prescritti.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati, della voce di tariffa n. ex 03.01-B-I-b-1, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente di 30.000 tonnellate, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il contingente di 31.000 tonnellate di tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati, della voce di tariffa n. ex 03.01-B-I-b-1, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, ammessi per l'anno 1966, a norma della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 680 e della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1237, al dazio di 0,50 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, è aumentato a 33.600 tonnellate.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i merluzzi, compreso lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi, della voce di tariffa n. 03.02-A-I-b-2, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente di 34.000 tonnellate, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Dal 1° novembre 1966 fino al 31 ottobre 1967, per i semi di barbabietola da zucchero delle varietà « Maribo », « Buszczinsky », « Janaz » e « Saroz », della voce di tariffa n. ex 12.03-A, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente supplementare di 350 tonnellate, si applica il dazio del 6 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Dal 1° novembre 1967 fino al 31 ottobre 1968, per i semi di barbabietole da zucchero delle varietà « Eagle Hill », « Maribo », « Janaz », « Saroz » e « Buszczinsky », della voce di tariffa n. ex 12.03-A, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente di 700 tonnellate, si applica il dazio del 6,50 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la nota alla voce di tariffa n. 38.11-C-III-b è modificata come segue:

« Sull'estratto di piretro, in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta ».

Art. 8.

Dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 1968, i prodotti sottoelencati, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

1) paste di legno meccaniche e semichimiche, non nominate (compresa la pasta bruna) (voce di tariffa n. 47.01-A-II), destinate alla produzione cartaria, nei limiti di un contingente di tonnellate 200.000;

2) paste di legno chimiche, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.298.300 (contingente globale per i prodotti delle voci di tariffa numeri 47.01-B-I-a-2, 47.01-B-I-b-2, 47.01-B-II-a-2, 47.01-B-II-b-2), così ripartite:

a) tonnellate 1.250.000, destinate alla produzione cartaria;

b) tonnellate 32.000, destinate alla fabbricazione del cellophane;

c) tonnellate 8.000, destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche;

d) tonnellate 2.300, destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa;

e) tonnellate 6.000, destinate alla fabbricazione di acetati di cellulosa della voce di tariffa n. 39.03-B-III.

Art. 9.

Dal 1° gennaio 1968 fino al 30 giugno 1968, per i sottoelencati prodotti, in provenienza da Paesi estranei alle Comunità europee si applicano:

a) il dazio del 4,60 % sul valore, per le ghise speciali contenenti manganese nella misura massima di 0,03 %, delle voci di tariffa numeri ex 73.01-B-II-b ed ex 73.01-C-II, nei limiti di un contingente globale di 7.500 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

b) il dazio dell'1 % sul valore, per le ghise non nominate, contenenti, in peso, da 0,3 % fino a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % a 1 % incluso di vanadio, della voce di tariffa n. 73.01-D-I;

c) il dazio del 6 % sul valore, per le lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg inferiore o pari a 0,40 watt (lamiere a grani orientati di qualità M 4), delle voci di tariffa numeri ex 73.13-A-I ed ex 73.15-B-VI-a-1, nei limiti di un contingente globale di 1000 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

d) l'esenzione daziaria, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore in carbonio compreso fra 0,62 % e 0,74 %, destinata all'industria dei pneumatici, della voce di tariffa numero ex 73.15-A-IV-b, nei limiti di un contingente di 3000 tonnellate. subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

e) il dazio del 6 % sul valore, per le rotaie usate, della voce di tariffa n. 73.16-A-II-b.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la nota *A*) premessa al capitolo 74 della tariffa è modificata come segue:

« *A*) sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n. 74.01:

a) gli scarti di lavorazione e gli oggetti fuori uso, di rame e sue leghe, quando, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo;

b) i fili di rame e sue leghe, fuori uso:

1) assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamente destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati, bruciati, ossidati, compressi, ecc.);

2) riutilizzabili ancora come fili, purchè siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale, oppure, sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilità di impiego diverso dalla rifusione;

c) i semilavorati di rame e sue leghe che, avendo subito una incompleta laminazione o fucinatura, non siano utilizzabili direttamente come barre o profilati nello stato in cui si presentano, purchè, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo ».

Art. 11.

Dal 1° gennaio 1968, per il piombo greggio destinato alla fabbricazione di preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile e di piombo tetrametile, nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali, della voce di tariffa n. 78-01-A-I, si applica l'esenzione daziaria per le provenienze dagli altri Stati membri delle Comunità europee, ed il dazio di 1,32 U.C. per 100 kg per le provenienze da Paesi estranei alle Comunità europee, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 12.

La nota 4) alla voce di tariffa n. ex 78.01-A-II, di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, è modificata come segue:

« Per il periodo dal 1° gennaio 1967 fino al 31 marzo 1968, per il piombo greggio, altro, non in lega, nei limiti di un contingente di 26.000 tonnellate, si applica il dazio di 1,32 U.C. per 100 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

Art. 13.

Dal 1° gennaio 1968 fino al 30 giugno 1968, per il piombo greggio, non in lega, della voce di tariffa numero ex 78.01-A-II, nei limiti di un contingente di 13.000 tonnellate, per tutte le provenienze, si applica il dazio di 1,32 U.C. per 100 kg, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 14.

Dal 23 agosto 1967 fino al 31 dicembre 1967, i dazi minimi specifici previsti dalla nota 5) alla voce di tariffa n. 78.01-B, di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, sono modificati come segue:

placche di accumulatori, lire 13 per kg;

cassette usate di accumulatori senza acido, lire 9,50 per kg;

altri cascami e rottami di piombo, lire 17 per kg.

Art. 15.

Dal 1° gennaio 1968, l'allegato II alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, n. 505, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente, è sostituito da quello annesso al presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 12. — GRECO

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO È SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %			Validità	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
ex 03.01-A-I-b-3	Salmone	8	4,50	8	20- 3-1968	31-12-1968
ex 03.01-B-I-c-2	Sarde della specie sardinops sagax ocellata dette « Pilchards », fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera (1)	8	4,50	8	1- 1-1968	31-12-1968
ex 03.01-B-I-c-2	Spinaroli (squalus acanthias) freschi, refrigerati o congelati	5	4,50	5	1- 1-1968	31-12-1968
ex 03.01-C-I-c	Uova di lumpo (Cyclopterus lumpus)	10	4,50	10	20- 3-1968	31-12-1968
ex 03.02-A-I-c-2	Alici salate o in salamoia, confezionate in barili o altri recipienti del contenuto netto di 10 kg o più	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 03.02-C-I-b-5	Uova di lumpo (Cyclopterus lumpus)	11	4,50	11	20- 3-1968	31-12-1968
ex 07.01-A-I-b	Patate da semina delle varietà « Majestic » e « Kennebec »	7	esenzione	7	1- 1-1968	31-12-1968
ex 07.01-P-II-a	Funghi galletti o gallinacci (cantarelli)	5,50	3,20	5,50	1- 1-1968	31-12-1968
ex 08.01-A-IV	Datteri destinati alla fabbricazione di alimenti preparati per il bestiame (1)	6	3,20	6	1- 1-1968	31-12-1968
08.01-D-II-b-2	Noci di acagiù (o di anacardio)	2,50	esenzione	2,50	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 08.02-A-I e II	Arance amare	8	1	8	1- 1-1968	31-12-1968
	Uve secche di Corinto:					
ex 08.04-B-I-a	— in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg., nei limiti di un contingente da determinarsi dagli Organi competenti della C.E.E. (1)	1,20	1,20	1,20	1-12-1967	30-11-1968
ex 08.04-B-I-a 08.04-B-I-b	— altre	7,20	4	7,20	1- 1-1968	30- 6-1968
	Uve secche, altre:					
ex 08.04-B-II-a	— in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore a 15 kg., nei limiti di un contingente da determinarsi dagli Organi competenti della C.E.E. (1)	1,20	1,20	1,20	1-12-1967	30-11-1968
ex 08.04-B-II-a 08.04-B-II-b	— non nominate	7,20	4,50	7,20	1- 1-1968	30- 6-1968

(1) Sono ammessi/e al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %			Validità	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
08.05-D	Pistacchi	2	1	2	1- 1-1968	30- 6-1968
08.08-B-II	Mirtilli neri	5,50	2,20	5,50	1- 1-1968	31-12-1968
08.12-A	Albicocche secche	7	esenzione	7	1- 1-1968	30- 6-1968
09.02	Tè:					
	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg. o meno:	5				
	I. *in lattine, pacchetti, sacchetti, bustine e simili recipienti per la vendita al minuto*		5	5	1- 1-1968	30- 6-1969
	II. *altro*		5	5	1- 1-1968	30- 6-1969
	B. altro	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
09.03	Mate	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
09.04-A-II-c-1	Pimenti del genere « Capsicum », non tritati né macinati, altri	10	esenzione	10	1- 1-1968	30- 6-1969
09.04-B-II-a	Pimenti del genere « Capsicum », tritati o macinati	12	esenzione	12	1- 1-1968	30- 6-1969
09.08-A-II-b-2	Amomi e cardamomi, non tritati né macinati, altri	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
09.08-B-III	Amomi e cardamoni, tritati o macinati	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 09.09-A-III-b	Semi di coriandolo, non tritati né macinati, altri	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 09.09-B-II	Semi di coriandolo, tritati o macinati	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
09.10-D-I-b	Zenzero, in radici intere, in pezzi o in fette, altro	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
09.10-D-II	Zenzero, altrimenti presentato	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 09.10-E-II	Polvere e pasta di Curry	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 12.07-K	Foglie di jaborandi (Pilocarpus jaborandi)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968

Segue ALLEGATO II

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
ex 12.07-K	Boccioli di sofora japonica	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 12.07-K	Semi di strofanto (Strophantus kombe)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
13.02-A-II	Gomma lacca, imbianchita	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
14.02-B-I	Crine vegetale	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
15.07-B-I-a-2	Olio di ricino, destinato ad altri usi:	7				
	aa. *destinato alla fabbricazione dei solforicinati*		1,50	6,60	1- 1-1968	30- 6-1969
	bb. *altro*		4,50	7	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 15.07-B-I-b-1-bb-alfa-b'	Olio di semi di tabacco, greggio	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 15.07-B-I-b-2-aa-beta	Olio di semi di tabacco, altro	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 16.05-A-I	Crostacei delle varietà « King », « Hanasaki », « Kegani », semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, presentati in imballaggi di 2 kg o più (1)	9	4	9	1- 1-1968	31-12-1968
ex 20.01	Chutney di mango	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 20.04	Zenzero, cotto negli zuccheri o candito	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 20.06-B-II-a-3	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg.	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 20.06-B-II-b-3	Zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
	Segmenti di pompelmo:					
	— senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:					
ex 20.06-B-II-a-3	— — di più di 1 kg.	18,40	4	18,40	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 20.06-B-II-b-3	— — di 1 kg. o meno	20	4	20	1- 1-1968	30- 6-1968

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %			Validità	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
	— altrimenti preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto:					
ex 20.06-B-III-a-5	— — di 4,5 kg. o più	18,40	5,50	18,40	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 20.06-B-III-b	— — di meno di 4,5 kg.	18,40	5,50	18,40	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 21.04	Chutney di mango liquido.	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
27.07-G-I-b ed ex c	Prodotti aromatici per la fabbricazione del nerofumo (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
27.14-C-I-b	Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, destinati alla fabbricazione del nerofumo (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
28.15-B	Solfuro di carbonio	8	5	10	20- 3-1968	30- 6-1968
28.19-A	Ossido di zinco	11,20	2,20	14	1- 3-1968	30- 6-1968
28.27	Ossido di piombo	13	3,10	16,20	1- 3-1968	30- 6-1968
28-30-A-VII-a	Cloruro di zinco	12	1,80	12	1- 3-1968	30- 6-1968
28.35-A-III-a	Solfuro di sodio	15	2,40	15	1- 2-1968	30- 6-1968
28.41-B-II-a	Arseniti di piombo	12	3,10	14,10	1- 3-1968	30- 6-1968
28.47-B-I-b	Cromati di zinco e di piombo	15	2,70	15	1- 3-1968	30- 6-1968
ex 28.52-B	Cloruri dei metalli delle terre rare	4	esenzione	4	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 28.55-B	Fosfuri di ferro (ferro-fosfori) contenenti in peso 15 % o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghisa fosforosa d'affinazione e d'acciaio (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
29.01-C-I-a	Pineni	8	1,30	8	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.01-D-VI-d	Viniltoluolo	6	1,90	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.02-B	Esaclorociclopentadiene	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue ALLEGATO II

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
ex 29.03-B-II-a	1- Nitropropano	8	2,40	8	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.03-B-II-a	2- Nitropropano	8	2,40	8	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.09	Ossido di butilene	9	2,40	9	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-A-I-b-2	Metilisoamilchetone	10	1,90	10	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-D-I-b	Pregnenolone	6	1,80	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-D-I-b	17-Alfa-ossipregnenolone	6	1,80	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-D-I-b	1,4,17 (20)-Pregnatriene-11-beta, 21-diolo-3-one	9	1,80	9	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-D-I-b	4,17 (20)-Pregnadiene-11-beta, 21-diolo-3-one	9	1,80	9	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-D-I-b	16-Alfa-metilpregnenolone	6	1,80	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-F	1,4-Naftochinone	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-G-III	2-3 Dicloro-1-4-naftochinone	8	2,40	8	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.13-G-III	Decaclorotetraciclodecanone	10	2,40	10	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5-co	16,17-Ossidopregnenolone acetato (Epossipregnenolone acetato)	6	1,30	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5-co	16-Alfa-metil-1, 4, 9 (11)-pregnatriene-17-alfa-21-diolo-3, 20-dione-21 acetato	9	1,30	9	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5-co	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11- paratoluensolfonato-21 acetato	9	1,30	9	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5-co	16,17-Epossipregnanolone acetato	6	1,30	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.14-A-II-c-5-co	16-Alfa-metil-pregnano-3-beta, 17-alfa-diolo-20-one-diacetato	6	1,30	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.15-A-IV-a	Acido sebacico	3	1,80	3	1- 1-1968	31-12-1968

Segue ALLEGATO II

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
ex 29.15-B	Acido esacloro-endometilen-tetraidroftalico e sua anidride	8	2,40	8	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.15-C-II-b-2	Anidride trimellitica	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
29.16-A-III-a	Tartrato di calcio greggio	3,50	esenzione	3,50	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.16-D-II-b	Acido 2,6-dimetossibenzoico	10	3,30	10	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.16-D-II-b	Acido 3, 6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio	10	3,30	10	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29-17-A	Solfato di dietile	9	3,70	9	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.23-C	Acido 1-ammino-4-bromo-2-antrachinone solfonico (Acido bromoamminico) . .	16	esenzione	16	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 29.23-C	Sale sodico dell'acido bromoamminico	16	esenzione	16	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 29-23-D-IV-b-1	Acido 3-amminopropionico (beta-alanina)	8	1,90	8	1- 1-1968	31-12-1968
29.25-A-III-d-1 e ex d-4	Dimetilformammide	18	esenzione	18	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico	6	2,70	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.29	Ossima del 16, 17-deidropregnenolone-acetato	6	2,70	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.31-B-IV	Tio-bis (di sec-amilfenolo)	6	esenzione	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-S-I-d	0, 0-Dietil-0-(4-metil-2-isopropil)-6-pirimidil-tiofosfato	10	1,80	10	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 29.35-S-I-d	2-Cloro-4-isopropilammino-6-etilammino-1, 3, 5-triazina	10	1,80	10	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 29.35-S-I-d	2-Cloro-4, 6-bis-(etilammino)-1, 3, 5-triazina	10	1,80	10	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 29.35-S-I-d	2-Cloro-4, 6-bis-(isopropilammino)-1, 3, 5-triazina	10	1,80	10	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 29.35-S-II-g-1	Diosgenina e suoi esteri	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968

Segue ALLEGATO II

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
ex 29.35-S-II-g-2	Dicloruro di 1, 1'-dimetil-4, 4'-dipiridilio	10	1,80	10	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-S-II-g-2	1,4-Diaza-biciclo-2, 2, 2-ottano (trietilendiammina)	8	1,80	8	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-S-II-g-2	4-Ciano-piridina	8	1,80	8	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-S-II-g-2	Diidroetossitrimetilchinolina	12,80	1,80	12,80	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 29.35-S-II-g-2	1-Idrossietil-2-metil-5-nitroimidazolo	16	esenzione	14,40	29-7-1967	30- 6-1968
ex 29.35-S-II-g-2	2-Metil-tio-4-isopropilammino-6-(3-metossipropilammino)-1. 3, 5-triazina	10	1,80	10	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.35-S-II-g-2	2-Metil-tio-4 6-bis (isopropilammino)-1, 3, 5-triazina	10	1,80	10	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.39-C-I	Siero gonadotropo	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.40-C	Bromelina	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
29.41-A	Digitaline (1)	6	1,80	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.41-D-II	Glucoside puro di scilla	6	1,80	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.41-D-II	Sale di calcio del sennoside A e B	6	1,80	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.41-D-II	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina	6	1,80	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.42-C-VIII-b	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati (2)	6	1,80	6	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.44-D	Cefaloridina	4	1,30	4	1- 1-1968	31-12-1968
ex 29.44-D	Eritromicina e suoi derivati	4,50	1,30	4,50	1- 1-1968	31-12-1968
ex 30.01-A-I	Fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati	5	1,80	5	1- 1-1968	31-12-1968

(1) Sotto questa denominazione sono compresi, in particolare, i seguenti prodotti: acetil digossina; acetil digitossina; digitossina; lanatoside A+B+C; lanatoside C; desacetil lanatoside C; desacetil lanatoside A+B+C

(2) Sotto questa denominazione sono compresi, in particolare, i seguenti prodotti: diidroergotamina e suoi sali; metansulfonati di diidroergotossina, di diidroergocornina, di diidroergocristina e di diidroergocriptina; maleati di metilergobasina; maleati della butanolamide dell'acido 1-metil-lisergico.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %			Validità	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
32.07-A-V-a	Pigmenti a base di cromati di piombo e di zinco	17	2,70	17	1- 3-1968	30- 6-1968
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:					
	A. essenza di trementina:	3				
	I. *destinata alla fabbricazione della canfora sintetica*		esenzione	2,40	1- 1-1968	31-12-1968
	II. *altra*		esenzione	3	1- 1-1968	31-12-1968
	B. altri	3	esenzione	3	1- 1-1968	31-12-1968
38.08-A	Colofonie (comprese le « peci resinose »)	3,50	esenzione	3,50	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.08-C-II-b-2	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate	4	1,90	4	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.08-C-II-b-2	Alcole idroabietilico tecnico	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.11-C-III-b	Estratto di piretro in soluzione in un olio minerale	5	2,70	5	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.19-D	Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali:	8				
	I. *solfonati d'oli di scisti e acidi solfonici d'oli di scisti, per usi farmaceutici*		2,40	8	1- 1-1968	31-12-1968
	II. *altri*		1,90	8	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.19-Q-IV-h	Miscele di aldeidi provenienti dalla legnina	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38.19-Q-IV-h	Miscele di mercaptani terziari	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 38.19-Q-IV-h	Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza d'Oriente)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 38-19-Q-IV-h	Diosgenina greggia	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.02-C-III	Polisolfoetileni alogenati nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39:	4				
	a. *contenenti solventi organici volatili*		3,10	4	1- 1-1968	31-12-1968
	b. *blocchi*		4	4	1- 1-1968	31-12-1968
	c. *altri*		3,30	4	1- 1-1968	31-12-1968

Segue ALLEGATO II

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
ex 39.02-C-VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80%, in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (1):	4				
	a. *emulsioni e dispersioni acquose*		1,90	4	1- 1-1968	31-12-1968
	b. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*:					
	2. *altri*		1,60	4	1- 1-1968	31-12-1968
	d. *altri*		3,30	4	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.02-C-XIV-a	Copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39:	4				
	1. *contenenti solventi organici volatili*		3,10	4	1- 1-1968	31-12-1968
	2. *soluzioni. emulsioni e dispersioni acquose*		1,90	4	1- 1-1968	31-12-1968
	3. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura); blocchi*		4	4	1- 1-1968	31-12-1968
	4. *altri*		3,30	4	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.02-C-XIV-b	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di lastre, conformemente alla Nota 3 d) del Capitolo 39	12	4	12	1- 1-1968	31-12-1968
39.03-B-V-a-1	Etilcellulosa (non plastificata):	4				
	aa. *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)		1,90	4	1- 1-1968	31-12-1968
	bb. *altra*		3,30	4	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.03-B-V-a-2	Etilossietilcellulosa insolubile nell'acqua:	4				
	aa. *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)		1,90	4	1- 1-1968	31-12-1968
	bb. *non nominata*		3,30	4	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.03-B-V-a-2	Ossipropilmetilcellulosa:	9,50				
	aa. *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)		1,90	9,50	1- 1-1968	31-12-1968
	bb. *non nominata*		3,30	9,50	1- 1-1968	31-12-1968

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue ALLEGATO II

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %			Validità	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
ex 39.03-B-V-a-2	Ossietilmetilcellulosa:	19				
	aa. *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)		esenzione	16,60	1- 1-1968	31-12-1968
	bb. *non nominata*		esenzione	19	1- 1-1968	31-12-1968
ex 39.07-E-II	Articoli per usi tecnici e elementi di strutture (2)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 40-11-C-II	Coperture, protettori « flaps » e tubolari					
	— pneumatici per aerodine dei tipi seguenti:					
	— — 44"-12 strati — — 15.00-16-14 strati — — 36 × 10,75-16,5-16 strati — — 24 × 7,25-12-10 strati (2)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968
40.14-B-I	Articoli per usi tecnici (2)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
41.05-A	Pelli di rettili, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
42.03-B-III-b	Guanti, compresi i monchini, altri, non nominati	15,20	2,10	15,20	1- 1-1968	30- 6-1968
44.03-A	Legno tropicale rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, delle essenze specificate nella Nota complementare 1 del Capitolo 44	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
44.04-A	Legno tropicale semplicemente squadrato, delle essenze specificate nella Nota complementare 1 del Capitolo 44	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
44.05-A	Legno tropicale semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm, delle essenze specificate nella Nota complementare 1 del Capitolo 44	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969
ex 44.15	Pannelli di legno, rivestiti da ambo le parti con un foglio di alluminio e destinati ad essere utilizzati sugli aereoplani (1)	15	esenzione	esenzione	20- 3-1968	30- 6-1968

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze
(2) Quando sono utilizzati per l'equipaggiamento, la manutenzione o la riparazione di aerei del peso a vuoto superiore a 15 000 Kg, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue ALLEGATO II

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
ex 44.28-B-II-c-5	Tegole («Bardeaux») per tetti e facciate, di legno di conifere	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:					
	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, d'uno spessore di più di 30 mm.	3	2,50	3	1- 1-1968	31-12-1968
	B. altri	3	3	3	1- 1-1968	31-12-1968
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli:	4				
	A. lastre, fogli e strisce		3,70	4	1- 1-1968	31-12-1968
	B. cubi e quadretti		4	4	1- 1-1968	31-12-1968
ex 45.04	Spirali, dischi e rondelle, per la fabbricazione di tappi a ghiera (1)	11	4,50	11	20- 3-1968	30- 6-1968
ex 48.01-E-II-g-3-bb	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
ex 51.01-A	Filati semplici di politetrafluoroetilene	esenzione	esenzione	esenzione	1- 7-1967	30- 6-1968
51.01-B-I	Filati di fibre tessili artificiali con inclusione di bollicine d'aria	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
58.01-A	Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati	32 con riscossione massima di 4,5 U. C. per m² (2)	4,60	32 con riscossione massima di 4,5 U. C. per m² (2)	1-12-1967	30-11-1968
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti diversi da quelli di juta, di lino o di sisal:	15				
62.03-B-I-b-1-aa	— *vuoti, di cotone*		2,70	15	1- 1-1968	30- 6-1968
62.03-B-I-b-1-bb	— *vuoti, altri*		3,10	15	1- 1-1968	30- 6-1968
ex 62.05	Rampe per evacuazione e cinture di salvataggio per passeggeri, per l'equipaggiamento degli aeroplani (1)	21	esenzione	esenzione	20- 3-1968	30- 6-1968

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Ai fini dell'applicazione della riscossione massima, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore %			Validità	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
68.13-B-III	Altri lavori di amianto (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 68.16	Filtri, rondelle e altri articoli di carbone agglomerato o di grafite (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
70.19-A-I-a	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
70.19-A-III-a	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
73.02-IJ-I	Ferro-nichelio	esenzione	esenzione	esenzione	1-12-1967	30- 6-1968
73.05-A	Polveri di ferro o di acciaio	4	1,90	4	1- 1-1968	31-12-1968
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 73.24	Recipienti destinati alla pressurizzazione degli aeroplani (2)	14	esenzione	esenzione	20- 3-1968	30- 6-1968
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
73.35	Molle e fogli di molle di ferro o di acciaio (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 73.40-B	Ghiere, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio; dispositivi per la fissazione del carico (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
76.16-B	Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla, di alluminio (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969

(1) Quando sono utilizzati per l'equipaggiamento, la manutenzione o la riparazione di aerei del peso a vuoto superiore a 15.000 Kg., sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze

(2) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue ALLEGATO II

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo	10	2,20	12	1- 3-1968	30- 6-1968
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²	10	2,20	12	1- 3-1968	30- 6-1968
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artifi iali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:					
	A. fogli e nastri sottili:					
	I. fissati su supporto	12	2,20	15	1- 3-1968	30- 6-1968
	II. altri	10	2,20	12	1- 3-1968	30- 6-1968
	B. polveri e pagliette	4	1,50	6,40	1- 3-1968	30- 6-1968
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi a S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:					
	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	13	2,20	13,80	1- 3-1968	30- 6-1968
	B. accessori per tubi	14	2,20	14	1- 3-1968	30- 6-1968
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco:	10				
	A. bacchette e fili di lega di zinco, nudi, per saldature alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore a 1 metro		1,50	10	1- 3-1968	30- 6-1968
	B. altri		2,20	12	1- 3-1968	30- 6-1968
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:					
	A. lamiere, fogli e nastri	10	2,10 con riscossione minima di L. 5,10 per kg netto	12,20 con riscossione minima di L. 29,60 per kg netto	1- 3-1968	30- 6-1968
	B. zinco polverizzato, polvere di zinco e pagliette:	7				
	II. altri		2,20	12,60	1- 3-1968	30- 6-1968
ex 81.04-K-I	Spugna di titanio	6	esenzione	esenzione	20- 3-1968	31-12-1968

Segue ALLEGATO II

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
81.04-M	Uranio impoverito in uranio 235	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	31-12-1968
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:					
	B. altri (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.08	Altri motori e macchine motrici:					
	B. Turbine a gas:					
	II. altri (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	C. Altri motori e macchine motrici (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	D. Parti e pezzi staccati:					
	II. altri (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.10-B	Altre pompe (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.11	A. Pompe e compressori:					
	II. altri (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	C. Ventilatori e simili (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 84.15	Impianti frigoriferi a compressione, particolarmente studiati per il raffreddamento dell'aria all'interno delle aerodine (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.17-C	Scambiatori di temperatura (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.18-D-II	Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 84.22	Binde (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 84.59-E	Gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria; impianti avviatori di motori, regolatori di eliche e servo-meccanismi (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969

(1) Quando sono utilizzati per l'equipaggiamento, la manutenzione o la riparazione di aerei del peso a vuoto superiore a 15 000 kg., sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue ALLEGATO II

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche) per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):					
	B. altri (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
85.04	Accumulatori elettrici:					
	A. al piombo	20	3,30	20	1- 3-1968	30- 6-1968
	B. altri (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	C. parti e pezzi staccati:					
	II. altri:	17				
	c. non nominati:					
	1. di piombo		3,30	16,90	1- 3-1968	30- 6-1968
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969

(1) Quando sono utilizzati per l'equipaggiamento la manutenzione o la riparazione di aerei del peso a vuoto superiore a 15.000 Kg., sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue ALLEGATO II

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:					
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:					
	I. Apparecchi trasmittenti (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	II. Apparecchi rice-trasmittenti (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	B. altri apparecchi (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	ex C. Parti e pezzi staccati degli apparecchi di cui sopra (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16 (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; quadri di comando o di distribuzione (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:					
	A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	B. Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969

(1) Quando sono utilizzati per l'equipaggiamento, la manutenzione o la riparazione di aerei del peso a vuoto superiore a 15.000 Kg., sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue ALLEGATO II

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; transistori e simili elementi semiconduttori, montati; cristalli piezoelettrici montati:					
	A. Lampade, tubi e valvole (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
	D. Cristalli piezoelettrici montati (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo:					
	C. altri (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
85.23-B-I-a	Cavi elettrici sotto piombo	17	3,70	20,20	1- 3-1968	30- 6-1968
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
88.02-B-II-c	Aerodine del peso a vuoto di 15.000 kg. esclusi a 35.000 kg. inclusi	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
88.02-B-II-d	Aerodine del peso a vuoto di più di 35.000 kg.	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 88.05-B-I-b	Simulatori di volo di aeroplani del peso a vuoto superiore a 15.000 kg.	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1968
ex 89.05	Congegni galleggianti di salvataggio per l'equipaggiamento di aerei (2)	10	esenzione	esenzione	20- 3-1968	30- 6-1968
ex 90.14	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea, di meteorologia; bussole, telemetri (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:					
	C. altri (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969

(1) Quando sono utilizzati per l'equipaggiamento, la manutenzione o la riparazione di aerei del peso a vuoto superiore a 15.000 Kg., sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue ALLEGATO II

segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %			VALIDITÀ	
		Tariffa Comune	Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	dal	al
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14 (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
90.29	Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.) (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
92.11-A-I	Apparecchi di registrazione (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
93.07-B-II-a-2-aa	Pallottole, pallettoni e pallini, di piombo	19	3	19	1- 3-1968	30- 6-1968
ex 94.01-A	Mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio di aerodine; mobili per sedersi appositamente costruiti per passeggeri e incorporanti un dispositivo di distribuzione di ossigeno (1)	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1967	31-12-1969
ex 97.06-B	Attrezzi per cricket e polo	esenzione	esenzione	esenzione	1- 1-1968	30- 6-1969

1) Quando sono utilizzati per l'equipaggiamento, la manutenzione o la riparazione di aerei del peso a vuoto superiore a 15.000 Kg., sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cellatica » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Cellatica », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Cellatica » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1967, n. 294;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cellatica », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Cellatica » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti esistenti nell'azienda.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Cellatica », che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 18 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 24 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1968

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1968
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 324

Disciplinare di produzione del vino « Cellatica »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cellatica » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cellatica » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Schiava Gentile (media o grigia), 35-45 %;
Barbera, 25-30 %;
Marzemino (Berzamino), 20-30 %;
Incrocio Terzi n. 1 (Barbera x Cabernet franc), 10-15 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Cellatica » comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Rodengo-Saiano, Gussago, Cellatica, Collebeato, Brescia.

Tale zona è così delimitata:

a sud-ovest partendo dal Ponte sul fiume Mella in Brescia, località chiamata Ponte Grotte, segue la strada per Cellatica fino a V.la Torricella. Qui piega a sud con un'ansa che raccoglie la collina che da V.la Torrilecca si estende fino a V.la S. Anna e a Badia alta, lambisce il limite pedecollinare fino a Badia alta e poi, di ritorno, comprendendo la zona del Carretto, ritorna sulla strada di Gussago a quota 139. Da quota 139 sale fino all'incrocio della Fantasina, da qui prende la vecchia strada per Gussago detta Delle Brine fino al Caporalino. Prosegue fino al crocevia di Croce. Da qui scende verso C.se Casotto per seguire il piede del colle S. Stefano fino alla frazione Sale.

Risale quindi alla frazione Villa passa per C.na Pomaro da qui alla C.na Dordaro che oltrepassa fino ad incontrare la carrareccia che porta sulla strada Gussago-Ronco e segue passando Ronco, Padergnone e Ponte Cingoli fino in prossimità delle scuole dove prende la strada per Delma fino a quota 193.

Da qui alla carrareccia e alla mulattiera fino a quota 228, segue quindi il confine del comune di Rodengo Saiano fino a M. Valenzano.

A nord, da M. Valenzano segue il confine del comune di Rodengo Saiano prima, quindi del comune di Gussago fino all'intersezione di questi con il ramo del T. Canale che prende avvio in prossimità della località Barche, e scende, seguendolo, fino al Caricatore a quota 293. Da qui risale attraverso Pie di Monte di sotto, fino a quota 422 dove continua passando a nord di Quarone di sopra, quota 694 e si interseca con il confine del comune di Concesio, nei pressi di Dosso Croce.

Ad est, dalla intersezione di questo confine, segue il confine del comune di Concesio attraverso Passo della Forcella, Mad.na della Stella, C.na Monte Grande, M. Peso fino a quota 360. Qui segue la strada che porta a Collebeato e poi ancora, seguendo la strada fino a Ponte Grotte in Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cellatica » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati a una altitudine non superiore a 400 m.s.l.m., con esclusione dei terreni pianeggianti, freschi, profondi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Cellatica » non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cellatica » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' ammessa, nella misura massima del 15 % del volume, la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

Il vino « Cellatica » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, tipico;
sapore: sapido, asciutto, vivace con retrogusto leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale: 5,50-7,50 per mille;
estratto secco netto: 20-25 per mille;
ceneri: dall'1,80 al 2,40 per mille.

Art. 7.

Il vino « Cellatica » non può essere immesso al consumo prima del 31 agosto successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Cellatica » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Cellatica » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cellatica » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(5218)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Gubbio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1968, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Gubbio (Perugia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del vice prefetto dott. Mario Tria;

Considerato che il predetto funzionario è stato trasferito in altra sede per esigenze di servizio, onde si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Salvatore Ricceri è nominato, con effetto 1° maggio 1968, commissario straordinario del comune di Gubbio, in sostituzione del dott. Mario Tria, con gli stessi poteri a questo ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(5377)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1968.

Sostituzione di un membro della commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti antidumping e di diritti compensativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39;

Vista la lettera del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 4/958 del 26 febbraio 1968, con la quale vengono designati il dott. Francesco Accardo, direttore generale degli affari generali, in qualità

di membro effettivo ed il dott. Simone Devescovi, ispettore generale, in qualità di membro supplente, a far parte della predetta commissione in sostituzione rispettivamente del dott. Felice Di Falco, chiamato ad altro incarico, e del dott. Francesco Accardo;

Decreta:

Il dott. Francesco Accardo, direttore generale degli affari generali del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è chiamato a far parte della commissione di cui in narrativa in qualità di membro effettivo.

Il dott. Simone Devescovi, ispettore generale in servizio presso il predetto Ministero, è chiamato a far parte della stessa commissione in qualità di membro supplente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1968
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 147

(5048)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1968.

Autorizzazione all'organizzazione della « IV Settimana della vita collettiva », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « IV Settimana della vita collettiva »;

Decreta:

E' autorizzata la « IV Settimana della vita collettiva » da tenersi in Roma dal 7 al 12 maggio 1967, con carattere nazionale.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

Conferma in carica del presidente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1964 concernente la conferma dell'on. dott. Roberto Cuzzaniti a presidente dell'Opera nazionale per i pensionati di Italia;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'opera predetta;

Decreta:

L'on. dott. Roberto Cuzzaniti è riconfermato presidente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(5121)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 maggio 1968.

Deroga all'ordinanza ministeriale 9 aprile 1968 concernente lo spostamento dei suidi destinati alla macellazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie esotiche e di alcune malattie non esotiche;

Viste le proprie ordinanze 11 agosto 1967, 14 febbraio 1968, 16 febbraio 1968 e 9 aprile 1968, recanti norme per la profilassi della peste suina classica e africana;

Ritenuto necessario agevolare lo spostamento dei suidi destinati alla macellazione mediante norme atte comunque ad esercitare un efficace controllo sanitario;

Ordina:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, dell'ordinanza ministeriale 9 aprile 1968, citata in premessa, è consentito, sino al 31 ottobre 1968 ed alle condizioni di cui al successivo art. 2 della presente ordinanza, lo spostamento dei suidi direttamente avviati dagli allevamenti agli stabilimenti di mattazione ancorchè detti animali non risultino marcati all'orecchio con il contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni, apposto a convalida dell'avvenuta vaccinazione contro la peste suina classica.

Art. 2.

Sugli automezzi che effettueranno il trasporto di detti animali devono essere caricati soltanto i suidi destinati agli stabilimenti di macellazione.

I veterinari comunali o consorziali provvederanno, dopo il carico, ad apporre appositi sigilli agli automezzi dando comunicazione, a spese degli interessati, della avvenuta spedizione al direttore del macello del comune di destinazione, il quale dovrà assistere allo scarico degli animali ed effettuare i necessari controlli sanitari.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 28 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Portofino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1968, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 130, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Portofino (Genova).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predeto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(4964)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori - O.S.C.A.P. », con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1968, la gestione commissariale della società cooperativa « Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori - O.S.C.A.P. », con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi), è stata prorogata fino al 30 settembre 1968.

(4969)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di consumo « Cooperativa Sanvitese », con sede in Gaggiano, frazione S. Vito (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di consumo « Cooperativa Sanvitese », con sede in Gaggiano, frazione S. Vito (Milano), costituita in data 6 giugno 1962 per atto del notaio dottor Pietro Menchini.

Dalla data del decreto il rag. Francesco Mirabelli è stato nominato commissario governativo di detta società per un periodo di sei mesi.

(4970)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba (Alessandria), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Cantina sociale Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba (Alessandria), costituita in data 18 gennaio 1957 per atto del notaio dott. Giovanni Battista Canessa.

Dalla data del decreto il dott. Lindo Mandirola è stato nominato commissario governativo di detta società, per un periodo di sei mesi.

(4971)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 marzo 1968 « Concessioni di temporanea importazione » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1968, n. 124, al punto 12 dell'art. 3, ove è scritto « metri lineari per chilogrammo » deve leggersi « metri lineari per ½ chilogrammo ».

(5398)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Degora Capri », con sede nel comune di Monteforte d'Alpone (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 11401, in data 13 maggio 1968, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Degora Capri », con sede nel comune di Monteforte d'Alpone (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 19 settembre 1965.

(4962)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5046)

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Zungoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.976.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5047)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.527.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5012)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.513.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5039)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di San Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.590.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5041)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.446.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5042)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.888.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5043)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.372.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5044)

Autorizzazione al comune di Vestenanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune i Vestananova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.372.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5045)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 3 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622 —	622 —	622,20	622,35	621,90	—	622,32	622,35	622,06	622 —
$ Can.	576,80	577 —	576,50	577 —	576,70	—	577,35	577 —	576,80	576,75
Fr Sv.	144,74	144,75	144,81	144.95	144,70	—	144,90	144,95	144,74	144,78
Kr D.	83,35	83,35	83,38	83,33	83.40	—	83,40	83,33	83,35	83,33
Kr. N.	87,07	87,05	87,05	87,12	87,10	—	87,20	87,12	87,07	87,07
Kr Sv.	120,55	120.50	120,52	120,70	120,30	—	120,63	120,70	120,55	120,40
Fol	172.23	172.20	172,25	172,35	171,80	—	172,30	172,35	172,23	172,20
Fr B.	12,50	12,49	12,4950	12,50	12,49	—	12,49	12,50	12,49	12,49
Franco francese	—	—	125,76	- -	—	—	—	—	—	—
Lst	1484 —	1482,50	1482,50	1484 —	1481 —	—	1483 —	1484 —	1483 —	1482,40
Dm occ	156,13	156,15	155,99	156,12	156,20	—	156,15	156,12	156,13	156,15
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,07	24,085	24,08	—	24,0775	24,085	24,07	24,06
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,77	21,80	—	21,77	21,77	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,95	8,92	8,90	—	8,92	8,92	8,93	8,93

Media dei titoli del 3 giugno 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,20
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	93,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622 335
1 Dollaro canadese	577,175
1 Franco svizzero	144,925
1 Corona danese	83,365
1 Corona norvegese	87,16
1 Corona svedese	120,665
1 Fiorino olandese	172,325
1 Franco belga	12,495
1 Franco francese	—
1 Lira sterlina	1483,50
1 Marco germanico	156,135
1 Scellino austriaco	24,081
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	8,92

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Avezzano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Avezzano (L'Aquila);

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Avezzano, nell'ordine appresso indicato:

1. Giannino dott. Salvatore . . . punti 82,68 su 132
2. Felice dott. Pio . . » 77,84 »
3. Centro dott. Francesco Saverio . . » 77,54 »
4. Magli Francesco . . . . . » 75,50 »
5. Scalia dott. Benedetto . . . . » 75,36 »
6. Salzano dott. Antonio . . . . » 75,— »
7. Mistretta dott. Francesco . . . » 74,70 »
8. Verga dott. Vincenzo . . . » 74,16 »
9. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 74,13 »
10. Pace dott. Domenico . . . . » 73.95 »
11. Visioli dott. Lino . . . . . » 73,20 »
12. Spani dott. Tommaso . . . . » 73,06 »
13. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 72,96 »
14. Bonmi Celso . . . . » 71,95 »
15. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 70,57 »
16. Milano Alberto . . . . » 70,41 »
17. Caizzi Gaetano . . . . » 69,33 »
18. Crisopulli dott. Domenico . . . » 69,27 »
19. Bartolomei Adelmo . . . . » 68,87 »
20. Mele Gregorio . . . . . » 68,50 »
21. Pastore dott. Ettore . . . . . » 67,81 »
22. Trapani Leopoldo . . . . . » 67,53 »
23. Sallustio dott. Vito . . . . . » 65,75 »
24. D'Amico dott. Luigi . . . . . » 65,41 »
25. Piccitto Arturo . . . . . » 63,64 »
26. Sirri dott. Sergio . . . . . » 63,13 »
27. D'Ancona dott. Antonio . . . . » 62,70 »
28. Perruggino Giovanni . . . . . » 62,66 »
29. Spina dott. Tommaso . . . . . » 62,34 »
30. Ludovici dott. Giovanni . . . . » 58,86 »
31. Lancia dott. Mario . . . . . » 58,02 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5066)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « muratore » (7 posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 13 del 30 marzo 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 394/Conc. 231 del 22 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 117, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª, 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « muratore » (7 posti).

(5245)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « verniciatore » (5 posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa 14 del 6 aprile 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 378/Conc. 231 del 9 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1968, registro n. 11 Difesa, foglio n. 242, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « verniciatore » (5 posti).

(5246)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per le qualifiche di mestiere di « marinaio attrezzista » (posti 2), « lavandaio » (posti 5), « sabbiatore » (posti 3) e « legatore di libri » (posti 1).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa 14ª del 6 aprile 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 2 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1968, registro n. 8 Difesa, foglio n. 60, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, per le qualifiche di mestiere di « marinaio attrezzista » (posti n. 2), « lavandaio » (posti n. 5), « sabbiatore » (posti n. 3) e « legatore di libri » (posti n. 1).

(5247)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1293 in data 12 febbraio 1968, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Calabria, dell'Ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Meloni dott. Fausto, vice prefetto ispettore della prefettura di Reggio Calabria;

Panuccio prof. Pietro, primario chirurgo dell'ospedale civile di Melito P.S. (R.C.);

Pani prof. Antonio, primario medico degli ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Monea dott. Antonino, medico condotto del comune di Melicucco.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 10 aprile 1968

Il medico provinciale: LANIA

(5134)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8750 in data 24 novembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nei comuni della provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 8, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 12 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Costa dott. Aurelio, medico provinciale capo, in servizio presso il Ministero della sanità;

Introzzi prof. Paolo, professore di ruolo di clinica medica dell'Università di Pavia;

Cavallini prof. Cesare, primario chirurgo dell'ospedale di Vigevano;

Camussi dott. Giuseppe, medico condotto di Villanterio.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Di Cillo, consigliere di 2ª classe del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di clinica medica dell'Università di Pavia - Ospedale policlinico S. Matteo, ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Pavia ed all'albo dei comuni interessati.

Pavia, addì 11 maggio 1968

Il medico provinciale: LANZARINI

(4974)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1796 in data 26 febbraio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Arenzano;

Visto il proprio decreto n. 1813 del 26 febbraio 1968, con il quale veniva dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario del comune di cui sopra il dott. Vannucci Anselmo, primo classificato in graduatoria;

Rilevato che lo stesso non ha assunto servizio nel termine prescritto e che, pertanto, è da considerarsi decaduto dalla nomina di cui sopra;

Ritenuto di dover provvedere, per la copertura del posto di che trattasi, alla nomina del sanitario classificatosi al secondo posto della graduatoria generale di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Odasso Paolino, nato a Savona il 10 novembre 1934, risultato secondo idoneo nel concorso di cui alle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Arenzano.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Genova, addì 16 maggio 1968

Il medico provinciale: MORANTE

(4907)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.